PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA' DELLE REGIONI

Art. 30

Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti

Gli amministratori ed i dipendenti della regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato. Vanno esenti da responsabilita' i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilita' di colui che tale ordine abbia impartito.

Versione in vigore dal 16 giugno 1976, non più in vigore dal 16 aprile 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Estremi	Legge 19 maggio 1976, n. 335
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/principi-fondamentali-e-norme-di-coordinamento-in-materia-di-bilancio/art-30-responsabilita-verso-l-ente-degli-amministratori-e-dei-dipendenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it